

XI LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 87 del 21 aprile 2021 ha approvato, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, in relazione alla proposta di deliberazione "APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)", l'ordine del giorno n. 863 concernente:

**ATTI SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DEL
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)**

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio regionale 2 agosto 2019, n.5 (Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)) il Consiglio ha approvato dopo ventidue anni di attesa il Piano territoriale paesistico regionale;
- tale deliberazione è stata annullata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 17 novembre 2020 che dichiarava decaduto il PTPR per mancata copianificazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT);
- a seguito della sentenza è stata approvata dal Consiglio regionale la mozione n. 368 del 25 novembre 2020 concernente "Urgente adozione degli atti necessari all'approvazione del Piano paesaggistico regionale del Lazio", con la quale si è impegnato il Presidente della Regione e la Giunta regionale ad "avviare tutti gli atti e le azioni necessarie a dotare la Regione Lazio di un Piano territoriale paesistico";
- con DGR n. 78/2021 la Giunta regionale ha deliberato di sottoporre al Consiglio regionale lo schema di accordo tra il Ministero e la Regione inerente il PTPR, previsto dagli articoli 143, comma 2, e 156, comma 3, del Codice e ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che è stato allegato (allegato 00) e la proposta di Approvazione del Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR) così come allegato alla proposta di deliberazione consiliare n. 59 del 15 febbraio 2021 (ALLEGATO 01);

VISTI

- l'articolo 22 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), il quale, ai fini della redazione del PTPR, prevede che il PTPR è redatto sulla base di una cartografia aggiornata e che tale cartografia è parte integrante del PTPR e ne segue la procedura approvativa e costituisce elemento probante la ricognizione e individuazione dei beni di cui all'articolo 1 della legge 431/1985, nonché conferma e rettifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo dalla legge 1497/1939;
- l'articolo 1 del PTPR, ai sensi del quale il Piano è stato redatto sulla Carta Tecnica Regionale 1:10.000 e rappresentato sulla base cartografica CTR 1:5.000 aggiornata al volo del 2014;
- l'articolo 23, comma 7 bis, legge regionale 24/1998, il quale stabilisce che il primo aggiornamento del PTPR deve avere luogo trascorsi cinque anni dall'approvazione, procedendosi, in particolare, ad una modifica delle classificazioni per zona delle aree che risultino soggette a cambiamenti naturalistici e morfologici;

VISTI INOLTRE CHE

- l'articolo 23 della legge regionale 24/1998, il quale, ai fini della redazione del PTPR,

consentiva che comuni e province potessero presentare proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici dei PTP vigenti;

- tali proposte sono state già recepite nel PTPR adottato e graficizzate nelle relative Tavole D nella misura in cui sono state integralmente o parzialmente accolte;
- le Tavole D e le schede allegate hanno natura prescrittiva e, sempre limitatamente alle proposte di modifica accolte e parzialmente accolte, sono prevalenti rispetto alle classificazioni di tutela indicate nelle Tavole A e nelle norme del PTPR;

CONSIDERATO CHE

- le modifiche del territorio avvengono ormai in tempi assai rapidi;
- l'aggiornamento della Carta Uso del Suolo del 2016 è stato redatto in base al volo 2014 e dunque costituisce la cartografia allo stato aggiornata più di recente di cui dispone la Regione Lazio;
- ad oggi la Regione Lazio non ha ancora nella disponibilità il volo del 2020;
- lo stato di aggiornamento della CUS e della cartografia costituisce presupposto essenziale ai fini della correttezza del quadro conoscitivo cui vengono applicate le diverse discipline di tutela;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

relativamente al territorio di Roma Capitale risultano diversi casi in cui le controdeduzioni, accolte ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24/1998, ai PRU di cui all'articolo 11 della legge 493/1993, approvati con accordo di programma in variante ai PTP vigenti, non sono state riportate nelle Tavole D dell'Allegato 01 del PTPR o lo sono state erroneamente;

CONSIDERATO INFINE CHE

- la sentenza della Corte Costituzionale ha determinato l'urgente necessità di addivenire ad un accordo e ad una mediazione con il Ministero che salvaguardasse non solo gli interessi economici in campo ma anche le preoccupazioni di tutti le varie parti coinvolte, amministratori e ambientalisti solo per citarne alcune, e di tutti i cittadini del Lazio;
- tale mediazione, dopo un percorso travagliato e numerose interlocuzioni, è stata cristallizzata nella proposta di deliberazione consiliare n. 59 che è frutto di un confronto e di un accordo con il Ministero;
- la proposta di deliberazione n. 59 lascia comunque aperte e non soddisfatte diverse questioni, che restano oggetto di non condivisione, ma rispetto alle quali occorre oggi in sede di approvazione della deliberazione de quo fare un passo indietro ed aprire un confronto con il Ministero immediatamente successivo all'approvazione stessa dal momento che ogni ulteriore modifica all'accordo raggiunto determinerebbe la nullità del PTPR per mancata copianificaizione;
- l'approvazione della deliberazione consiliare n. 59 risulta, quindi, indispensabile per chiudere una vicenda che va avanti dal 1998 e, viceversa, respingere e/o modificare la

stessa comporterebbe ricominciare da capo una procedura decennale con conseguenti evidenti danni per tutti;

- restano molte le questioni sulle quali non c'è condivisione rispetto all'accordo raggiunto (oltre a quelle viste *supra* ne restano molte altre, tra le quali solo a titolo esemplificativo: il comma 2 dell'articolo 62, i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 63) e per la risoluzione delle quali occorre aprire nell'istante immediatamente successivo all'approvazione del PTPR una interlocuzione e un confronto con il MIC,

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

- a introdurre, ove non presenti, nelle Tavole D dell'Allegato 01 del PTPR le controdeduzioni alle proposte comunali di modifica dei PTP, accolte ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24/1998, inerenti i PRU approvati con accordi di programma nel territorio di Roma Capitale;
- dopo l'approvazione del PTPR e in anticipatamente rispetto ai termini previsti dall'articolo 23, comma 7 bis, della legge regionale 24/1998 ad aggiornare e adeguare, previa istituzione di un apposito tavolo di copianificazione con il MIBACT, i SISTEMI DI PAESAGGIO del PTPR con l'aggiornamento della Carta di Uso del Suolo 2016;
- ad intraprendere immediatamente dopo l'approvazione della deliberazione consiliare n. 59 e comunque nel più breve tempo possibile una interlocuzione con il MIC per arrivare alla risoluzione delle questioni oggetto di non condivisione rispetto all'accordo raggiunto.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Gianluca QUADRANA)

f.to digitalmente Gianluca Quadrana

IL PRESIDENTE

(Marco VINCENZI)

f.to digitalmente Marco Vincenzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Daniele GIANNINI)

f.to digitalmente Daniele Giannini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 4 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni

LA SEGRETARIA GENERALE

(Dr.ssa Cinzia Felci)

f.to digitalmente Cinzia Felci